

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1392 del 18/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO "AMMASSO CEREALI DI SAN POLO DI TORRILE" LOCALIZZATO IN COMUNE DI TORRILE (PR), STRADA STATALE ASOLANA, 96 RICHIESTA DALL'IMPRESA CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L. PER L'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO CEREALI (FRUMENTO, ORZO, MAIS E SOIA) IN SILOS PRATICA SINADOC 2025-38478 ı PRATICA SUAP 980-2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1493 del 17/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciotto MARZO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 25/11/2025 e acquisita da ARPAE SAC - diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - con protocolli n. PG/2025/220646, PG/2025/220652 e PG/2025/220656 del 12/12/2025 – pratica Sinadoc 2025-38478 – pratica SUAP 980-2025 dal legale rappresentante/Direttore dell'impresa CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L. (C.F./ PIVA 00163810344), con sede legale in comune di Parma, Strada dei Mercati n. 17, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Stoccaggio Cereali (frumento orzo mais e soia) in silos" svolta presso Lo stabilimento "Ammasso Cereali di San Polo di Torile" ubicato in Strada Statale Asolana, 96 comune di Torile comprensiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno della " *Pratica SUAP n° 980/2025 (...) - Richiesta di PdC comprensivo richiesta rilascio di nuova AUA per ammodernamento ed efficientamento energetico di impianto stoccaggio cereali - Torrile, loc. San Polo, Strada Asolana (SP 343 Asolana), n. 96 (...)*", presentato dalla Ditta CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L.;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

il SUAP indicava con nota PG/2025/220646 del 12/12/2025. la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

con protocollo Arpae PG/2026/3789 del 12/01/2026 il SUAP trasmette le integrazioni fornite dalla Ditta a seguito di richiesta del Consorzio della Bonifica Parmense acquisite a protocollo Arpae PG/2025/232056 del 31/12/2025 e comunicava che "le Amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni entro e non oltre il 02/02/2026.";

le successive integrazioni volontarie fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP ed acquisite a protocollo Arpae PG/2026/17918 del 29/01/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere per quanto di competenza di AUSI Dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2026/4617 del 12/01/2026, depositata agli atti;
- relazione tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice emissioni in atmosfera prot. n. 03.02.2026.0020976.I depositata agli atti;
- parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento e alla matrice rumore comprensivo del parere di APAO, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2026/45275 del 11/03/2026, depositato agli atti;
- l'autorizzazione del Comune di Torrile all'allaccio alla pubblica fognatura per le acque reflue classificate come scarichi domestici in pubblica fognatura sempre ammessi, comprensiva del parere di Emiliambiente SPA acquisito al protocollo Arpae PG/2026/46079 del 11/03/2026, allegato alla presente quale parte integrante;

CONSIDERATO inoltre che

in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato che "dall'impianto proverranno solo gli scarichi dei due servizi igienici che (...) saranno scaricati nella fognatura pubblica di Via Pierpaolo Pasolini" e che "la

gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'azienda, avverrà quindi nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della DGR n. 1860 del 2006 e non necessiterà di un impianto di trattamento acque di prima pioggia";

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L., per l'esercizio dell'attività di "Stoccaggio Cereali (frumento orzo mais e soia) in silos" da realizzare in Strada Statale Asolana, 96 comune di Torrile (PR), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma diventata a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L. (C.F./ PIVA 00163810344) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Strada Statale Asolana, 96 comune di Torrice (PR), che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;
- "Allegato E Rumore"

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Torrice e a tutti gli enti interessati, per

opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

*La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli*

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V° SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE, AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Ambiente

AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

N. 2026/04 del 04/03/2026

Pratica SUAP n. 980/2025

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'art. 109 comma 2 "Conferimento di funzioni dirigenziali";

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente e in particolare l'art. 67/bis "Deleghe";

VISTA la determinazione del Responsabile Settore V n. 327 del 10/07/2025 di conferimento delega a Nicoletta Dorindi, Responsabile del Servizio Ambiente, di adozione di atti a valenza autorizzativa e concessoria riguardanti le materie ambientali;

IL RESPONSABILE SETTORE V

PREMESSO CHE:

- la ditta Consorzio Agrario di Parma scarl ha presentato al Suap Unione Bassa Est Parmense in data 25/11/2025 prot. 8730 e successive integrazioni, richiesta di rilascio PdC per ammodernamento ed efficientamento energetico di impianto di stoccaggio cereali comprensivo di richiesta rilascio nuova AUA e richiesta di allaccio alla pubblica fognatura delle acque nere domestiche, posto in S.Polo di Torrile – str. Prov.le Asolana n. 96;
- oggetto del presente atto è l'endoprocedimento di autorizzazione allaccio alla pubblica fognatura;

FINALIZZATA la richiesta di conseguire l'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura dei reflui classificati come scarichi domestici in pubblica fognatura sempre ammessi nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;

VISTO il "Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione" approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma con delib. ass. n. 6/2011;

VISTO la "Direttiva in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento" approvata con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2009;

ACQUISITO:

il parere favorevole condizionato di Emiliambiente SpA datato 21/01/2026 prot. 443 e pervenuto al Protocollo del Comune di Torrile in data 31/01/2026 prot. 799;



A U T O R I Z Z A

Ai sensi dell'art. 3 della "Direttiva in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento" l'allacciamento alla pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento descritto in premessa, in conformità a quanto contenuto nei documenti allegati alla presente domanda e nel rispetto delle prescrizioni dell'Ente Gestore contenute **nell'allegato parere che costituisce parte integrante del presente atto.**

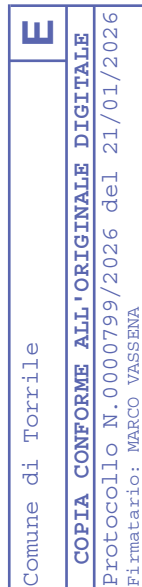
Detto parere contiene anche le specifiche necessarie per provvedere al pagamento dei diritti tecnici dovuti al Gestore della rete fognaria.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

S.Polo, 04/03/2026

per IL RESPONSABILE V° SETTORE
Il Funzionario delegato
Nicoletta Dorindi
(documento firmato digitalmente)





Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Uff. Acquedotto Uff. Fognatura e Depurazione	DF/ACa
Redattore	Uff. C.li e Add.ne Uff. Fognatura e Depurazione	ADL/EB

Spett.le

Comune di Torrire – UT Ambiente
via 1° Maggio, San Polo di Torrire (PR)

Invio a mezzo pec:

protocollo@postacert.comune.torrire.pr.it

OGGETTO: pratica SUAP n. 980/2025. Richiesta PdC comprensivo di nuova AUA per ammodernamento ed efficientamento energetico di impianto stoccaggio cereali. Endoprocedimento di autorizzazione allaccio alla pubblica fognatura – Via Provinciale Asolana n. 96 S.Polo di Torrire – Consorzio Agrario di Parma scarl. – Emissione parere di competenza

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente, vista la documentazione ricevuta in data 15/12/2025 con prot.n.10533-10534-10535 e la successiva richiesta di parere ricevuta in data 12.01.2026 con prot.n.179, ai fini dell'emissione del parere tecnico propedeutico agli atti autorizzativi di Vs. competenza, precisa che:

- la richiesta di scarico alla pubblica fognatura si riferisce ad acque reflue domestiche;
- la via in cui si chiede l'impatto con la pubblica fognatura è servita da pubblica fognatura di tipo nera;
- in merito alla gestione delle acque meteoriche la Scrivente non risulta essere il soggetto titolato ad esprimersi in ragione del fatto che il tributario finale risulta essere un canale consortile.

Trattandosi di richiesta di allaccio a pubblica fognatura di scarichi domestici, la Scrivente esprime **parere favorevole condizionato** all'ammissibilità allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- installazione di idoneo pozzetto con **sifone tipo "Firenze"** sulla linea di scarico delle acque nere in uscita dalla proprietà da posizionarsi immediatamente a ridosso del confine in area privata
- la condotta di scarico prevista in posa su suolo pubblico, dal confine di proprietà fino all'impatto con la condotta principale, dovrà essere realizzata con tubazioni e raccordi in **PVC prodotte a norma UNI EN 1401 specifiche per fognatura, colore RAL 8023 o 7037, con diametro Ø140mm, giunzione a bicchiere con guarnizione integrata, aventi resistenza caratteristica non inferiore a SN8**. Non è ammesso per l'allaccio su suolo pubblico l'utilizzo di tubazioni in PVC rigido generico per edilizia senza marchiatura (tipo serie avorio o arancio);
- le condotte dovranno essere posate con **sviluppo rettilineo e prive di curve o gomiti a 90°** (eventualmente solo curve "aperte"). Si dovrà aver cura particolare per evitare gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all'impiego di pezzi speciali di raccordo e di riduzione;
- le tubazioni dovranno essere posate in **trincea stretta con idoneo bauletto di sabbia lavata e riempimento in misto cementato o malta cementizia aerata autolivellante** fino all'attacco del pacchetto stradale (questo da realizzarsi secondo le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo emesso dall'Ente competente). Qualora il ricoprimento sulla sommità della tubazione sia inferiore a 0,8 m, è possibile provvedere al

emiliAmbiente spa



- riempimento dello scavo anche senza bauletto con misto o malta come di sopra indicato;
5. l'impatto con la pubblica condotta dovrà essere realizzato mediante la **posa di un raccordo speciale tipo "EasyClip"** costituito da una sella da inserire nella tubazione pubblica, previa realizzazione di foro di dimensione adeguata eseguito mediante fresa.
 6. la quota d'impatto dovrà mantenersi superiore alla sommità della condotta fognaria pubblica;
 7. **divieto** di scarico di pluviali ed acque meteoriche in genere nella pubblica rete di acque nere.

La presente istruttoria per l'allacciamento fognario richiede l'impiego di competenze tecniche specialistiche ed è subordinata al pagamento dei diritti tecnici pari a **€ 250,00 + IVA 22%, ovvero complessivi € 305,00.**

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a

EMILIAMBIENTE SPA
CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940
c/o Banca Intesa San Paolo – Ag. Fidenza, Via Malpeli n. 33

Indicando nella causale del versamento:

"DIRITTI TECNICI ISTRUTTORIA ALLACCIO FOGNARIO SIG./DITTA _____, COMUNE DI _____"

NOTA BENE: La copia della contabile di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa a Emiliambiente a mezzo e-mail all'indirizzo pagamenti@emiliambiente.it, con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.

Ottenuta dal Comune l'autorizzazione, il titolare (o il suo rappresentante) per eseguire l'allaccio fognario potrà scegliere se incaricare dei lavori direttamente il Gestore oppure eseguirli autonomamente.

1) Nel caso in cui scelga di far eseguire i lavori dal Gestore, dovrà presentare richiesta di preventivo di allacciamento fognario, utilizzando l'apposito modulo MOD ASS 40 scaricabile dal sito web www.emiliambiente.it nella sezione Servizi per i cittadini > Modulistica e procedure > Modulistica utenze acquedotto. Nel modulo sono riportate tutte le informazioni per inoltrare la richiesta.
Il preventivo includerà i diritti tecnici per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'allacciamento pari a € 60,00 + IVA 22%, ovvero complessivi € 73,20.

2) Nel caso in cui scelga di eseguire i lavori autonomamente, dovrà trasmettere con almeno 20 giorni di anticipo la comunicazione di inizio lavori per allaccio alla pubblica fognatura con chiaro riferimento al parere di allacciabilità ricevuto, al fine di consentire al Gestore di programmare i sopralluoghi finalizzati alla successiva emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento realizzate.
La comunicazione di inizio lavori dovrà essere trasmessa all'indirizzo e-mail protocollo@emiliambiente.it (e-mail non PEC) oppure all'indirizzo PEC protocollo@pec.emiliambiente.it.
Dovrà inoltre trasmettere copia della contabile di avvenuto pagamento dei diritti tecnici a mezzo e-mail all'indirizzo pagamenti@emiliambiente.it, con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.

Si ricorda infatti che il rilascio del certificato di regolare esecuzione è subordinato al pagamento dei diritti tecnici di sorveglianza pari a **€ 60,00 + IVA 22%, ovvero complessivi € 73,20.**

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a

emiliAmbiente spa



EMILIAMBIENTE SPA
CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940
c/o Banca Intesa San Paolo – Ag. Fidenza, Via Malpeli n. 33

Indicando nella causale del versamento:

“DIRITTI TECNICI REGOLARE ESECUZIONE SIG./DITTA _____, COMUNE DI _____”

A lavori conclusi, dovranno essere inviati al Gestore a mezzo e-mail:

1. la planimetria esecutiva (as built) quotata in scala adeguata con indicate le linee di raccolta e smaltimento delle acque nere e meteoriche del fabbricato;
2. le sezioni dei punti d'allaccio delle acque di scarico con evidenziate le quote di scorrimento delle tubazioni rispetto al piano di campagna;
3. un report fotografico della rete fognaria che evidenzi l'impatto con la rete fognaria pubblica;
4. la dichiarazione di corretta realizzazione dell'impatto redatto da un tecnico abilitato.

Per ogni ulteriore informazione può essere consultato il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione dal sito www.emiliambiente.it.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 32.996.992,00 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-38478 CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L. Strada Statale Asolana, 96 comune di Torrile (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	1. l'attività industriale prevede "stoccaggio cereali e delle proteoleaginose raccolti"; 2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; 3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 - CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); 4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 5. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; 6. è stato dichiarato ammodernamento impianto stoccaggio cereali

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E01: - "SILOS - TUNNEL CARICO/SCARICO CEREALI".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	12	m
materiale particellare	10	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E02: - “SILOS - TUNNEL CARICO/SCARICO CEREALI”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	30000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	16	m
materiale particellare	10	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - “SILOS - FILTRO POLVERE PULITORE CEREALI”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	15000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	16	m
materiale particellare	10	mg/Nm3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E01 - E02 - E03** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAE PR e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti **le emissioni E01 - E02 – E03** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01 - E02 – E03 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01, E02 ed E03 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.A.R.L.
Partita IVA/Codice fiscale:	00163810344
Sede legale:	Strada dei Mercati n.17, Comune di Parma
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Strada Asolana n.96, loc. San Polo Comune di Torrile(PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	stoccaggio cereali
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materia prima
Indicatore 2:	energia elettrica
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	260
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	338

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE PR ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

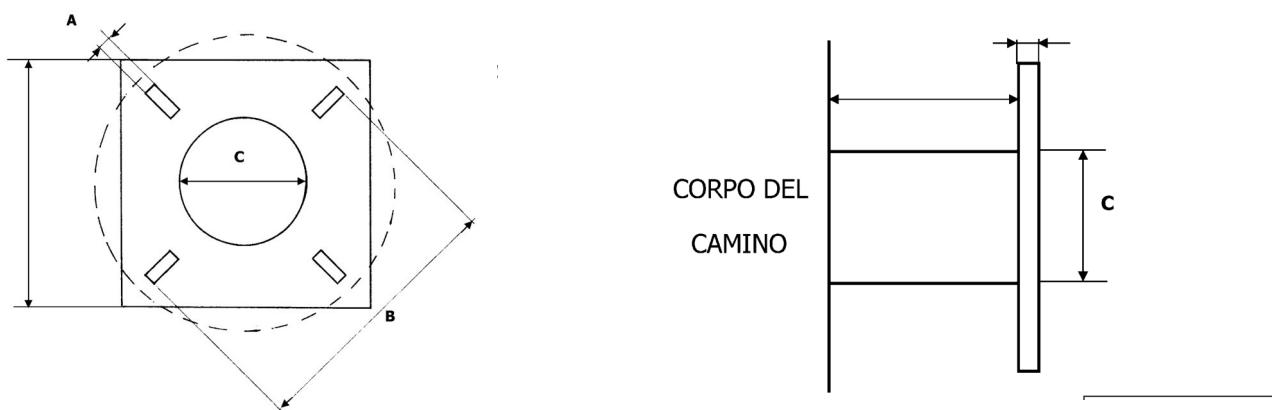
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: la Ditta svolge attività di stoccaggio cereali (frumento, orzo, mais e soia) in silos
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-38478
	CONSORZIO AGRARIO PARMA S.C.A.R.L. Strada Statale Asolana, 96 comune di Torrile (PR)
	Eventuali premesse: La Ditta ha presentat "Valutazione di Impatto acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale indicando un nuovo impianto per lo stoccaggio di cereali o proteoleaginose, frumento, orzo, mais e soia, che funzionerà in parallelo a quello esistente e all'ampliamento dell'area di stoccaggio cereali; la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni;
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI:	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere del Comune visto il documento di valutazione previsionale di impatto acustico ambientale datato 18 novembre 2025 a firma del tecnico competente in acustica (...) e il parere favorevole espresso da Arpae Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest, (...) si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA nel rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: · le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; · l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; · deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.



nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.